



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, istitutivo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 e dal Regolamento (UE) 2020/461;
- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione Civile;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", e successive modifiche e integrazioni, con il quale viene disciplinato il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori colpiti dagli eventi calamitosi e viene disposta la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione, definendone i compiti e le relative competenze;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 05 febbraio 2026, foglio n. 385, con il quale il suindicato incarico conferito all'Ing. Fabrizio Curcio con DPR 13 gennaio 2025, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è stato prorogato al 31 maggio 2026;
- VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2025, n. 65, convertito con legge 14 luglio 2025, n. 101 che ha modificato e integrato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile*";



- VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, e in particolare l’articolo 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuità operativa e la relativa copertura finanziaria delle attività connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di *dichiarazione dello stato di emergenza* del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTA** **la nota del Dipartimento della Protezione Civile DPC-DPC_Generale-P-SRAI-0037382 del 21 luglio 2023**, con la quale è stata presentata l’istanza di attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE);
- VISTA** la successiva nota DPC-DPC_Generale-P-SRAI-0053717 del 24 ottobre 2023, recante integrazioni alla predetta istanza;
- VISTA** la **Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023)7823 final del 13 novembre 2023**, con la quale è stato concesso alla Repubblica Italiana un contributo finanziario a valere sul Fondo di solidarietà dell’Unione europea;
- RICHIAMATA** la **nota del Dipartimento della Protezione Civile DPC-DPC_Generale-P-SAGL-0002404-16/01/2024**, con la quale è stata inviata la proposta di ripartizione del contributo spettante nelle 4 voci ammissibili per le finalità FSUE e comunicato l’obiettivo di rendicontazione maggiorato del 20% rispetto all’assegnazione unionale;
- VISTA** la **nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. P-UVIA_SBPAG-0020536 del 17 aprile 2024**, con la quale sono state trasmesse le Linee guida per la compilazione delle schede di rendicontazione e la relativa modulistica;
- VISTA** la **nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. P-SRAI-0056771 del 7 novembre 2024**, con la quale è stato comunicato il contributo unionale concesso e richieste ulteriori informazioni, e il successivo riscontro della Struttura del Commissario prot. 5065 del 28 novembre 2024;
- RICHIAMATA** la **nota del Commissario Straordinario prot. 4045 del 4 ottobre 2024** con la quale sono state trasmesse ai Soggetti Attuatori le indicazioni operative;
- VISTA** la **nota della Regione Emilia-Romagna prot. 3196 del 27 giugno 2025**, con la quale è stata proposta una rivisitazione in termini semplificativi dell’elenco degli interventi da rendicontare al FSUE, e la successiva accettazione del Commissario straordinario prot. 3280 del 1° luglio 2025;

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per quanto applicabile;
- CONSIDERATO** che:
- il Dipartimento della Protezione Civile ha attribuito alla Struttura del Commissario l’onere di collazionare, aggregare e trasmettere la rendicontazione;
 - la Struttura del Commissario non ha sostenuto spese dirette a valere sul contributo unionale;
 - la documentazione amministrativo-contabile è detenuta dai Soggetti Attuatori;
 - le attività si sono sviluppate in un contesto emergenziale che ha richiesto l’adozione progressiva di misure organizzative diverse;
- CONSIDERATO** altresì che:
- ai sensi del Regolamento (CE) n. 2012/2002 il contributo FSUE finanzia esclusivamente costi effettivamente sostenuti;
 - eventuali importi coperti da altre fonti di finanziamento devono essere oggetto di recupero o compensazione;
- VISTA** l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 57/2026, recante l’adozione del Piano speciale di ricostruzione, con la quale:
- sono stati ricondotti a un quadro unitario gli interventi di ricostruzione pubblica;
 - sono state definite modalità uniformi e semplificate per l’attuazione, il monitoraggio, la rendicontazione e l’erogazione dei contributi;
 - è stata prevista l’implementazione di una piattaforma informatica centralizzata per la gestione e il controllo degli interventi;
- CONSIDERATO** che il presente atto si inserisce nel quadro organizzativo e procedurale delineato dalla citata Ordinanza n. 57/2026, con particolare riferimento agli aspetti di rendicontazione e controllo degli interventi;
- RAVVISATA** la necessità di:
- disciplinare in modo organico le modalità operative per l’attestazione delle spese;
 - definire un sistema strutturato di controlli di primo livello;
 - garantire tracciabilità, trasparenza e coerenza con i principi dell’Unione Europea;
- RAVVISATA** altresì la necessità di prevedere procedure di verifica, anche a campione, secondo criteri oggettivi e documentabili;
- RITENUTO** pertanto, necessario:

- sistematizzare i presidi organizzativi adottati;
- formalizzare i flussi informativi;
- definire un sistema di controlli amministrativi e a campione coerente con la normativa europea e nazionale;

DETERMINA

Articolo 1 (Approvazione del Protocollo di gestione e controllo FSUE)

1. È approvato il “*Protocollo di gestione e controllo FSUE*” (di seguito “Protocollo”), di cui all’**Allegato A** alla presente determinazione, comprensivo dei relativi allegati.
2. L’Allegato A contiene la rappresentazione organica delle procedure operative progressivamente adottate nel contesto della di ricostruzione pubblica.
3. Il Commissario straordinario si riserva di apportare modifiche e integrazioni al documento, in relazione all’evoluzione del quadro normativo e operativo.

Articolo 2 (Approvazione della check list e del flusso operativo istruttorio)

1. È approvata la “*Check list e flusso operativo istruttoria FSUE*”, di cui all’**Allegato B** della presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché il “Prospetto riepilogativo dei controlli sistematici” di cui all’**Allegato C**.
2. Le verifiche amministrative, finanziarie e qualitative sono svolte mediante l’utilizzo della check list, in conformità agli articoli 13 e 14 del Protocollo.
3. Le attività di controllo sono improntate ai principi di proporzionalità, adeguatezza e analisi del rischio.

Articolo 3 (Ambito operativo e responsabilità)

1. La Struttura del Commissario straordinario svolge funzioni di coordinamento, aggregazione e trasmissione del rendiconto FSUE.
2. La documentazione amministrativo-contabile resta nella disponibilità dei Soggetti Attuatori, che ne garantiscono la corretta conservazione e l’esibizione in sede di controllo.

Articolo 4 (Sistema dei controlli e obblighi dei Soggetti Attuatori)

1. Il sistema dei controlli di primo livello è disciplinato dal Protocollo, con particolare riferimento agli articoli 13 e 14.
2. I Soggetti Attuatori sono tenuti a:
 - garantire la veridicità, completezza e coerenza delle dichiarazioni rese;
 - assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - collaborare alle attività di controllo, anche a campione, mettendo a disposizione la documentazione richiesta nei termini stabiliti.
3. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo può comportare l’attivazione delle procedure conseguenti previste dal Protocollo e dalla normativa vigente.

Articolo 5
(Continuità amministrativa)

1. Alla cessazione delle funzioni della Struttura del Commissario, le attività e la documentazione relative al contributo FSUE sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire continuità amministrativa, tracciabilità e conservazione degli atti.

Articolo 6
(Trasmissione, pubblicazione ed efficacia)

1. Il presente atto è trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile e al Sub-Commissario Regione Emilia-Romagna oltre che a tutti i soggetti attuatori degli interventi;
2. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione dedicata alla trasparenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fabrizio Curcio

La Direttrice dell'Area Tecnica
Rita Nicolini

ALLEGATO A
PROTOCOLLO DI GESTIONE E CONTROLLO FSUE

Sommario

ASSETTO ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITÀ PRELIMINARE DEI SOGGETTI

ATTUATORI	2
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e principi generali	2
Art. 2 – Assetto istituzionale e referente unico	2
Art. 3 – Funzioni della Struttura del Commissario Straordinario.....	2
Art. 4 – Ruolo e responsabilità dei Soggetti Attuatori.....	3
SPESE AMMISSIBILI E PRINCIPI DI FINANZIAMENTO	3
Art. 5 – Ammissibilità delle spese e requisiti generali.....	3
Art. 6 – Divieto di doppio finanziamento, coperture assicurative	4
PROCESSO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
Art. 7 – Tempistiche di attuazione e programmazione degli adempimenti	4
Art. 8 – Piattaforma gestionale “Tempo Reale”	5
Art. 9 – Dati obbligatori da inserire nella piattaforma	5
Art. 10 – Sistema delle dichiarazioni dei Soggetti Attuatori	6
Art. 11 – Chiusura dell’iter procedurale su Tempo Reale.....	7
Art. 12 – Controlli di primo livello	7
Art. 13 – Controlli sistematici: amministrativi e finanziari.....	7
Art. 14 – Controlli a campione delle dichiarazioni rese.....	8
Art. 15 – Trasmissione della rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile	11
TRACCIABILITÀ E CONTROLLI SUCCESSIVI	12
Art. 16 – Piste di controllo e tracciabilità delle operazioni	12
Art. 17 – Controlli di secondo livello – Attività della Struttura del Commissario Straordinario	12
TRASPARENZA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E TERMINE DELLE ATTIVITÀ	13
Art. 18 – Pubblicità e visibilità del contributo FSUE.....	13
Art. 19 – Fascicolo digitale dell’intervento e obblighi di conservazione	13
Art. 20 – Termine delle attività della Struttura del Commissario Straordinario e trasferimento delle funzioni	14
Art. 21 – Tutela dell’assetto organizzativo e responsabilità documentale.....	14

ASSETTO ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITÀ PRELIMINARE DEI SOGGETTI ATTUATORI

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e principi generali

Il presente atto definisce l'assetto organizzativo e procedurale per la gestione e rendicontazione delle risorse stanziato dal Fondo Solidarietà Unione Europea (di seguito "FSUE" o "Fondo"), assicurando uniformità, trasparenza e tracciabilità delle operazioni, nell'ambito degli interventi di ricostruzione e recupero conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023.

Si applica a tutte le attività poste in essere o in corso di realizzazione dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito "Commissario Straordinario") e dai Soggetti Attuatori, nei limiti delle risorse disponibili e in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente.

L'assetto disciplinato dal presente atto costituisce formalizzazione organica delle procedure progressivamente adottate dal Commissario Straordinario nel contesto di ricostruzione pubblica, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi e delle condizioni operative nelle quali gli atti amministrativi sono stati formati.

Le misure operative sono improntate al principio di proporzionalità, al fine di evitare l'introduzione di adempimenti retroattivi non coerenti con la fase procedurale degli interventi o non concretamente applicabili, garantendo comunque:

- tracciabilità delle operazioni;
- verificabilità della spesa;
- trasparenza amministrativa;
- tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 2 – Assetto istituzionale e referente unico

Per le attività connesse al FSUE il Commissario Straordinario opera in raccordo con il Sub-Commissario Regione Emilia-Romagna e con il Dipartimento della Protezione Civile, individuando, in attuazione delle indicazioni del Dipartimento finalizzate a garantire la migliore organizzazione possibile dell'intera procedura, un referente unico, responsabile del processo di rendicontazione nel suo complesso e punto di interlocuzione con il Dipartimento.

A tal fine:

- con nota prot. n. 31/01/2024.0000267.U è stato individuato quale referente unico il Ten. Col. Francesco Cosmai, Capo Unità Programmazione finanziaria e monitoraggio della spesa, a decorrere dal 31.01.2024;
- successivamente, con nota prot. n. 30/12/2025.0009328.U, il medesimo incarico è stato conferito, in sostituzione, al Dott. Marco Bacchini.

Art. 3 – Funzioni della Struttura del Commissario Straordinario

La Struttura del Commissario Straordinario svolge funzioni di aggregazione informativa dei dati, coordinamento procedurale e controlli di primo livello.

Le attività di gestione della rendicontazione si articolano in un flusso informativo che prevede:

- la trasmissione dei dati dai Soggetti Attuatori alla Struttura del Commissario Straordinario;
- lo svolgimento dei controlli di primo livello e a campione;
- la successiva trasmissione della documentazione al Dipartimento della Protezione Civile.

In considerazione della pluralità dei Soggetti Attuatori e della natura temporanea dell'assetto del Commissario Straordinario, la Struttura non procede alla raccolta materiale e centralizzata della documentazione amministrativo-contabile, che resta conservata presso i Soggetti Attuatori, titolari della gestione dell'intervento e della relativa spesa.

Art. 4 – Ruolo e responsabilità dei Soggetti Attuatori

I Soggetti Attuatori sono titolari della gestione dell'intero ciclo dell'intervento finanziato ai sensi del Codice degli appalti pubblici, sostenendo direttamente le spese e curandone la corretta imputazione contabile. Essi costituiscono e conservano, presso la propria struttura, uno specifico fascicolo documentale in formato digitale, eventualmente anche in copia cartacea conforme, contenente l'intera documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento.

I Soggetti Attuatori sono responsabili della:

- veridicità delle dichiarazioni rese;
- completezza della documentazione e della relativa conservazione;
- correttezza delle informazioni inserite nel sistema gestionale;
- rispetto della normativa europea e nazionale applicabile;
- corretta individuazione del destinatario del finanziamento;
- coerenza temporale e contabile dei dati inseriti

SPESE AMMISSIBILI E PRINCIPI DI FINANZIAMENTO

Art. 5 – Ammissibilità delle spese e requisiti generali

Le spese rendicontabili sono esclusivamente quelle riconducibili alle operazioni di emergenza e recupero previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e nella nota del Dipartimento della Protezione Civile "Prot. DPC-DPC_Generale-P-UVIA_SBPAG-0020536-17/04/2024" di cui al Prot. 17/04/2024.0001412.E, in particolare:

- a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;
- b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;
- c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;
- d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano i requisiti che devono essere rispettati:

- deve essere fornita espressa assicurazione che le spese rendicontate non siano già state oggetto di rimborso attraverso altri strumenti di finanziamento dell’Unione europea (divieto di doppio finanziamento), con particolare riguardo alle misure previste nell’ambito del PNRR;
- deve essere garantita adeguata pubblicità e visibilità del contributo dell’Unione europea alle operazioni di emergenza e recupero, mediante diffusione delle informazioni ai cittadini tramite cartellonistica o altri strumenti idonei;
- deve essere assicurato il rispetto della normativa europea in materia di appalti pubblici ed in materia ambientale;
- deve essere attestato il non utilizzo di specifiche tecniche discriminatorie che limitino o impediscano l’accesso degli operatori economici o che comportino ostacoli ingiustificati alla concorrenza;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce spesa ammissibile, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente, e deve essere indicata con separata evidenza.

Art. 6 – Divieto di doppio finanziamento, coperture assicurative

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 e 6 del Regolamento (CE) n. 2012/2002, il contributo finanziario del FSUE è destinato esclusivamente alla copertura di misure emergenziali volte a mitigare danni non assicurabili derivanti dagli eventi calamitosi.

In applicazione di tale principio, non sono ammissibili a rendicontazione le spese coperte, anche successivamente, da:

- indennizzi assicurativi;
- risarcimenti o contributi erogati da terzi soggetti pubblici o privati;
- ulteriori strumenti di finanziamento incompatibili con il contributo FSUE.

Qualora i costi sostenuti per il ripristino dei danni siano coperti, anche parzialmente, da rimborsi assicurativi o da indennizzi riconosciuti da terzi, il Soggetto Attuatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Struttura del Commissario Straordinario.

In tali casi la Struttura del Commissario Straordinario provvede alla eventuale rideterminazione delle somme ammissibili e, ove necessario, all’attivazione delle procedure di recupero delle somme non dovute, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 2012/2002, secondo cui la Commissione europea richiede allo Stato beneficiario il rimborso delle somme corrispondenti ai costi successivamente coperti da terzi.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 2012/2002, qualora le operazioni finanziate generino entrate direttamente connesse alle attività di emergenza o recupero finanziate, il contributo del Fondo non può eccedere il costo netto effettivamente sostenuto per la realizzazione delle operazioni.

PROCESSO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7 – Tempistiche di attuazione e programmazione degli adempimenti

In coerenza con il quadro regolatorio del FSUE, le attività di pagamento degli interventi devono essere sostenute nel rispetto del **termine ultimo di eleggibilità delle spese fissato al 24 giugno 2026**.

Ai fini dell'ammissibilità a rendiconto, i lavori eseguiti e i beni e servizi acquisiti devono risultare fatturati e quietanzati, comprensivi dei versamenti fiscali eventualmente dovuti (incluse le quietanze F24 o F24EP relative ad imposta sul valore aggiunto, ritenute o altre obbligazioni erariali previste dalla normativa vigente), entro il suddetto termine perentorio.

La programmazione amministrativa e contabile degli interventi deve pertanto essere organizzata in modo da consentire l'esecuzione e la registrazione delle operazioni finanziarie prima della scadenza del periodo di eleggibilità.

I Soggetti Attuatori, ai fini della rendicontazione, sono tenuti a rispettare le seguenti scadenze operative fissate dal Commissario Straordinario:

- **15 marzo 2026** – inserimento dei dati disponibili alla data di riferimento;
- **15 maggio 2026** – inserimento dei dati relativi ai pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2026;
- **15 luglio 2026** – inserimento dei dati relativi ai pagamenti effettuati entro il 24 giugno 2026.

Le tempistiche sopra indicate sono definite al fine di:

- garantire la sostenibilità operativa delle attività di verifica della Struttura del Commissario Straordinario;
- consentire lo svolgimento progressivo dei controlli amministrativi, finanziari e qualitativi;
- assicurare la coerenza delle informazioni trasmesse con il quadro di rendicontazione FSUE;
- ridurre il rischio di concentrazione istruttoria delle pratiche in prossimità della chiusura del periodo di eleggibilità.

Art. 8 – Piattaforma gestionale “Tempo Reale”

la Struttura del Commissario Straordinario ha deciso, nell'ambito della facoltà prevista dalle linee guida, di avvalersi, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, della piattaforma gestionale denominata “Tempo Reale” per la raccolta e la sistematizzazione dei dati trasmessi dai Soggetti Attuatori.

La piattaforma, già in uso presso la Regione Emilia-Romagna, è impiegata come supporto organizzativo per garantire uniformità metodologica, completezza dei dati e tracciabilità delle informazioni necessarie alla rendicontazione degli interventi finanziati.

In particolare, costituisce uno strumento per la standardizzazione dei flussi informativi, in coerenza con le informazioni richieste ai fini della rendicontazione, assicurando la tracciabilità delle operazioni.

Il Soggetto Attuatore accede alla piattaforma e inserisce i dati richiesti secondo i campi coerenti con la modulistica di rendicontazione.

Art. 9 – Dati obbligatori da inserire nella piattaforma

Ai fini della tracciabilità, del monitoraggio e dell'espletamento dei controlli di primo livello, i Soggetti Attuatori sono tenuti ad inserire nel sistema gestionale “Tempo Reale” i seguenti dati minimi obbligatori per ciascun intervento:

a) Dati relativi all'affidamento (lavori, forniture, servizi):

- Codice Unico di Progetto (CUP)
- Ragione sociale dell'aggiudicatario;
- Codice fiscale/Partita IVA;
- Procedura di affidamento adottata;

- Importo di aggiudicazione;
- Estremi dell'atto di affidamento (numero e data);

b) Dati relativi ai documenti di spesa (fatture, altri documenti contabili, compensi incentivanti):

- Numero del documento;
- Data di emissione;
- Importo imponibile;
- Importo IVA;
- Importo totale;
- Causale della spesa;
- Ragione sociale del fornitore o beneficiario;

c) Dati relativi agli ordinativi o mandati di pagamento:

- Numero;
- Data;
- Importo;

d) Dati relativi alla quietanza di pagamento:

- Numero o identificativo della quietanza;
- Data di pagamento.

L'inserimento completo e corretto dei dati costituisce condizione necessaria ai fini dell'ammissibilità della spesa e dell'espletamento dei controlli previsti all'Art. 13.

Art. 10 – Sistema delle dichiarazioni dei Soggetti Attuatori

La Struttura del Commissario Straordinario, nell'ambito del sistema nazionale di gestione del contributo del FSUE, opera come soggetto incaricato della gestione delle attività di competenza, nonché della raccolta, verifica e trasmissione dei dati di rendicontazione, ferma restando la responsabilità dello Stato beneficiario nei confronti della Commissione europea.

Nell'ambito di tale sistema, i Soggetti Attuatori attestano, mediante dichiarazioni del responsabile competente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità, la completezza e l'esattezza delle informazioni inserite nella piattaforma "Tempo Reale" relative alle operazioni e alle spese sostenute. Le dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del medesimo decreto, anche a campione, e in caso di non veridicità si applicano le disposizioni degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni, soggette a controlli a campione, sono finalizzate a garantire la responsabilizzazione del Soggetto Attuatore nella formazione del quadro informativo e documentale relativo all'intervento finanziato. Esse riguardano in particolare:

- la costituzione e conservazione del fascicolo documentale digitale dell'intervento presso il Soggetto Attuatore contenente la documentazione dichiarata ai fini della rendicontazione;
- l'assenza di duplicazione del finanziamento a valere su altre fonti pubbliche o private;
- l'adempimento degli obblighi di pubblicità del contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea;
- il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, ove applicabile;
- il rispetto della normativa europea e nazionale in materia ambientale, ove applicabile;

- l’assenza di limitazioni ingiustificate all’accesso degli operatori economici al mercato della concorrenza;
- l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, effettivo o potenziale;
- l’ammissibilità dell’imposta sul valore aggiunto nei casi in cui la stessa non risulti detraibile per il Soggetto Attuatore;
- l’effettiva autorizzazione ed esecuzione delle prestazioni in relazione al contesto emergenziale denominato “*Emergenza maltempo Emilia-Romagna – FSUE*”.

Art. 11 – Chiusura dell’iter procedurale su Tempo Reale

Al termine dell’inserimento dei dati nella piattaforma, il Soggetto Attuatore genera un documento riepilogativo in formato PDF, che deve essere sottoscritto digitalmente dal responsabile competente, individuato secondo l’ordinamento interno dell’ente. La sottoscrizione digitale determina la chiusura dell’iter di rendicontazione e la cristallizzazione dei dati dichiarati.

Il documento riepilogativo, firmato digitalmente, è conservato nel fascicolo digitale ed è trasmesso dal Soggetto Attuatore alla Struttura del Commissario Straordinario tramite sistema di interoperabilità, mediante PEC, con contestuale protocollazione in entrata.

Art. 12 – Controlli di primo livello

A seguito della chiusura della procedura sulla piattaforma “Tempo Reale” e della ricezione dei dati dai Soggetti Attuatori, la Struttura del Commissario Straordinario provvede allo svolgimento dei controlli di primo livello sulle spese, da completare prima della trasmissione della rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile, mediante analisi dei dati ricevuti, attraverso le seguenti attività:

- raccogliere e aggregare i dati pervenuti (numero fattura, importo, ente attuatore, data e tipologia di spesa);
- verificare la completezza e la coerenza delle informazioni, controllando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza dei dati richiesti e l’assenza di duplicazioni;
- verificare la correttezza sostanziale dei dati, accertando la compatibilità di importi e date con il periodo di riferimento, nonché la coerenza delle spese con le categorie ammissibili, segnalando eventuali anomalie o incongruenze ai Soggetti Attuatori, ai fini di chiarimenti o integrazioni;
- predisporre il file riepilogativo in formato Excel da trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile per la rendicontazione, contenente esclusivamente i dati dichiarati dai Soggetti Attuatori.

I controlli di primo livello si articolano in controlli sistematici (art. 13) e controlli a campione (art. 14)

Per lo svolgimento dei controlli sarà utilizzato l’*”Allegato B – Check list e flusso operativo istruttoria FSUE”*, che contiene l’elenco dettagliato delle attività da eseguire.

Art. 13 – Controlli sistematici: amministrativi e finanziari

Nell’ambito dei controlli di primo livello, la Struttura del Commissario Straordinario effettua verifiche amministrative e finanziarie finalizzate ad accertare la correttezza formale e sostanziale delle spese da trasmettere.

In particolare, accerta:

- che l’intervento sia ricompreso in ordinanze commissariali già finanziate;
- la presenza dei dati riferiti agli atti e ai giustificativi di spesa correlati alle dichiarazioni rese;
- la coerenza tra importi dichiarati;
- il rispetto del periodo di eleggibilità previsto per il FSUE;

- l’inerenza della spesa rispetto all’evento emergenziale;
- l’assenza di duplicazioni di finanziamento.

Ai fini della verifica del nesso causale con l’emergenza e del rispetto del periodo di eleggibilità, la Struttura acquisisce un’autodichiarazione dei Soggetti Attuatori, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

- la riconducibilità dell’intervento all’evento calamitoso;
- la coerenza della spesa con le finalità emergenziali;
- il rispetto del periodo temporale di ammissibilità;
- l’assenza di doppio finanziamento.

L’autodichiarazione costituisce elemento integrativo e non sostituisce i controlli a campione di cui all’art. 14.

Al termine delle attività di controllo sistematico, la Struttura predispone l’“Allegato C – Prospetto riepilogativo dei controlli sistematici”, in formato Excel, che aggrega gli esiti delle istruttorie svolte sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Attuatori.

L’Allegato C è protocollato come documento ufficiale e costituisce supporto alla redazione della nota riepilogativa da trasmettere al Dipartimento.

Art. 14 – Controlli a campione delle dichiarazioni rese

Nell’ambito dei controlli di primo livello, la Struttura del Commissario Straordinario effettua controlli a campione sugli interventi rendicontati, al fine di verificare la congruità delle autodichiarazioni rese dai Soggetti Attuatori, attraverso l’applicativo informatico “Tempo Reale”, rispetto alla documentazione amministrativa e alle evidenze disponibili.

L’insieme dei dati da prendere a riferimento comprende sia gli interventi conclusi alla data del 24/06/2026, sia quelli non ancora completati, limitatamente alle spese sostenute entro tale data e ritenute ammissibili ai fini del contributo FSUE.

Gli interventi oggetto di controllo sono quelli approvati nel Piano Speciale di Ricostruzione (Ordinanza commissariale n. 57/2026) e non già sottoposti a controlli a campione nell’ambito di altre procedure.

Il controllo a campione previsto in questa sede trova applicazione alle autodichiarazioni rese, ai fini della rendicontazione FSUE, attraverso l’applicativo informatico “Tempo Reale”, non già sottoposte, dalla struttura commissariale, a qualsiasi altra procedura di controllo.

L’attività consiste, nella verifica della congruenza tra i contenuti delle autodichiarazioni sostitutive e la documentazione ivi richiamata, che dovrà essere resa disponibile dal soggetto attuatore. In particolare:

- verifica della corrispondenza e della coerenza tra i dati e le informazioni autodichiarate sulla piattaforma “Tempo Reale”, con la documentazione in possesso del soggetto attuatore e messa a disposizione della struttura commissariale;
- espletamento di eventuali sopralluoghi in sito.

La struttura deputata al controllo può, inoltre, richiedere al soggetto attuatore, tutte le informazioni aggiuntive e i chiarimenti ritenuti strettamente necessari ai fini del controllo, a presidio del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Formeranno oggetto del controllo a campione:

- le autodichiarazioni sottoscritte con firma digitale ed acquisite agli atti dalla Struttura commissariale mediante l'applicativo “Tempo Reale”;
- la documentazione, i cui estremi sono indicati nelle suddette autodichiarazioni, richiesta dalla Struttura commissariale e resa disponibile dal Soggetto attuatore;
- la documentazione, nonché le informazioni e i chiarimenti aggiuntivi richiesti dalla Struttura deputata al controllo e ritenuti strettamente necessari ai fini del controllo a campione.

In occasione del sopralluogo, potrà essere richiesto:

- l'accesso al sistema di gestione documentale dell'Ente, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione resa disponibile alla Struttura commissariale e gli originali archiviati nel medesimo sistema.

Per i lavori, la corretta realizzazione fisica degli interventi è attestata mediante il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dall'ente competente alla conclusione degli stessi. Fino a tale momento, la verifica è effettuata sulla base dello stato di avanzamento risultante dalla documentazione disponibile, con annotazione di eventuali criticità.

Per servizi e forniture, i controlli sono svolti sulla base delle evidenze documentali disponibili, quali certificato di conformità, ordini, fatture, mandati di pagamento, documenti di consegna, relazioni attività, timesheet ed eventuale documentazione fotografica, al fine di accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la coerenza con gli obblighi contrattuali.

Ai soggetti attuatori sarà data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione delle presenti indicazioni procedurali relative ai controlli a campione sugli interventi eleggibili ai fini della rendicontazione FSUE, mediante PEC, con contestuale informazione circa la possibilità di essere selezionati secondo il piano di campionamento.

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri e modalità di effettuazione dei controlli sarà altresì garantita attraverso la pubblicazione del presente atto sul portale del Commissario straordinario, al link: [AlluvioneCentroNord2023](#), nella sezione “Controlli a campione”, in apposita sottosezione dedicata ai controlli “FSUE”.

L'avvio della procedura di controllo risulterà da apposito verbale recante gli esiti del sorteggio effettuato.

La procedura di controllo relativa alle rendicontazioni presentate ai fini del contributo FSUE è attuata mediante metodo di campionamento casuale, con eventuale arrotondamento per eccesso del numero di interventi da sottoporre a controllo, applicato agli interventi eleggibili ai fini della rendicontazione FSUE che non siano già stati sottoposti ad altri controlli.

Il controllo è effettuato su un campione pari al 3%, determinato in relazione alle spese riconducibili alle quattro categorie previste dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 (lett. A, B, C e D).

Qualora, nell'insieme degli interventi da sottoporre a controllo a campione ai fini della rendicontazione FSUE, fossero presenti interventi già sottoposti, da parte della struttura commissariale, a qualsiasi procedura di controllo, gli stessi non saranno compresi nell'insieme degli interventi sorteggiabili

Il personale incaricato, ovvero il gruppo di lavoro deputato alle attività di rendicontazione FSUE, cura lo svolgimento del sorteggio, al quale è obbligatoriamente presente il responsabile dell'attività di

rendicontazione FSUE. Quest'ultimo verifica il corretto svolgimento della procedura di estrazione e sottoscrivere il verbale delle operazioni.

Preliminarmente, mediante l'applicativo web "Tempo Reale", sono estratti gli elenchi degli interventi da sottoporre a controllo, suddivisi per le categorie di spesa sopra richiamate e ordinati progressivamente in ordine crescente, secondo quanto risultante dal medesimo applicativo.

Successivamente, tramite un generatore di numeri casuali disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna (<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>), utilizzando come seme generatore il primo numero estratto sulla ruota di Roma dell'ultima estrazione del Lotto disponibile, è generata una sequenza di numeri casuali.

Tale sequenza è applicata, nell'ordine di generazione, all'elenco degli interventi appartenenti alla popolazione oggetto di campionamento, mantenendone l'ordinamento originario. Gli interventi sono quindi riordinati in funzione del valore casuale attribuito a ciascuno di essi e, sulla base di tale ordinamento, sono selezionati ai fini del controllo i primi n interventi, dove n rappresenta il numero di controlli da effettuare, determinato in funzione della percentuale di campionamento prevista alla popolazione di riferimento.

Il Responsabile dell'attività comunica ai Soggetti attuatori degli interventi estratti l'avvenuta selezione nell'ambito del campione, unitamente all'elenco dei documenti da rendere disponibili entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché alle modalità di caricamento nell'apposita sezione "Upload" dell'applicativo web "Tempo Reale".

Qualora la documentazione prodotta dal Soggetto attuatore risulti incompleta e/o incongruente, e tale circostanza non sia riconducibile a dichiarazioni non veritiere, il Responsabile dell'attività ne dà comunicazione al Soggetto attuatore, assegnando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione o il completamento della documentazione.

In caso di esito positivo del controllo, il Responsabile dell'attività provvede a darne comunicazione al Soggetto attuatore.

Le attività di controllo a campione sono svolte nel rispetto delle tempistiche compatibili con la scadenza prevista per la trasmissione della rendicontazione FSUE al Dipartimento della Protezione civile.

Il personale incaricato, ovvero il gruppo di lavoro alle attività di rendicontazione FSUE, contribuisce, ciascuno per la propria parte di competenza, alla redazione della relazione conclusiva sull'esito del controllo a campione, sottoscritta dal Responsabile dell'attività e dai componenti del gruppo.

La relazione contiene:

- il resoconto sintetico delle attività svolte, compreso il riferimento all'eventuale esclusione degli interventi già sottoposti dalla Struttura commissariale a qualsiasi procedura di controllo;
- l'elenco dei documenti sottoposti a controllo.

Al termine della procedura di controllo, il Responsabile dell'attività redige il verbale di sintesi delle attività svolte e degli esiti conseguiti, da trasmettere al Commissario, di norma, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività di controllo.

Qualora all'esito dei controlli, emergano irregolarità, rispetto a quanto dichiarato non riconducibili a meri errori materiali, il Responsabile dell'attività ne dà comunicazione al Soggetto attuatore, assegnando un termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso tale termine senza effetti, il Responsabile provvede ai sensi di legge.

Art. 15 – Trasmissione della rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile

I dati inseriti sulla piattaforma telematica “Tempo Reale” dai Soggetti Attuatori, ai sensi dell’art. 9, sono raccolti ed aggregati dalla Struttura del Commissario Straordinario che, al termine delle verifiche di primo livello, provvede alla predisposizione e trasmissione della documentazione di rendicontazione al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le modalità indicate nella nota prot. n. 17/04/2024.0001412.E e nelle linee guida di riferimento, in particolare:

1. Predisposizione delle schede di rendicontazione

Il modello di rendicontazione si compone di varie schede derivanti dal file Excel:

- Scheda Anagrafica e Riepilogo

Il foglio riporta i riferimenti della Struttura che presenta il rendiconto e una tabella di riepilogo delle spese sostenute suddivise per tipologia.

- Schede per la rendicontazione

In tali schede è riportato in maniera analitica il dettaglio delle spese sostenute per le quali si richiede il rimborso, con riferimento alle tipologie di spesa di cui alle lettere A, B, C e D dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002, in coerenza con la tabella relativa alle spese ammissibili.

2. Nota riepilogativa e attestazione

La trasmissione deve essere accompagnata da una nota riepilogativa, recante:

- l’elenco degli Enti/Amministrazioni cui si riferiscono le schede inviate;
- l’importo di ciascun soggetto;
- il totale complessivo rendicontato.

La nota è inoltre corredata da un’attestazione, predisposta sulla base degli esiti dei controlli di primo livello e delle dichiarazioni rese dai Soggetti Attuatori, relativa al fatto che:

- le prestazioni sono state autorizzate ed effettivamente rese in relazione al contesto emergenziale;
- le stesse non risultano rendicontate mediante altre procedure previste.

All’esito delle verifiche ed accertata la conformità al quadro normativo comunitario e nazionale, la Struttura del Commissario Straordinario provvede all’inoltro delle schede in formato PDF e della nota riepilogativa al Dipartimento della Protezione Civile all’indirizzo di posta elettronica certificata: protezionecivile@pec.governo.it.

3. Trasmissione del file Excel

Il file Excel di rendicontazione è salvato secondo la denominazione prevista dalle linee guida:

EME_MALTEMPO23_COST_GGMMAAAA

dove:

- EME_MALTEMPO23 costituisce il prefisso identificativo dell’emergenza;
- COST identifica la Struttura del Commissario Straordinario;
- GGMMAAAA indica la data di trasmissione del rendiconto.

A titolo esemplificativo:

EME_MALTEMPO23_COST_12062024

Una volta effettuato il salvataggio, il file Excel è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica rimborsi.alluvione_er2023@protezionecivile.it , unitamente a copia della nota trasmessa via PEC.

TRACCIABILITÀ E CONTROLLI SUCCESSIVI

Art. 16 – Piste di controllo e tracciabilità delle operazioni

La Struttura del Commissario Straordinario garantisce la predisposizione, l'organizzazione e la conservazione delle piste di controllo relative alle operazioni finanziate a valere sul contributo del FSUE, al fine di assicurare la tracciabilità, la verificabilità e la corretta ricostruzione delle spese rendicontate.

Per pista di controllo si intende l'insieme coordinato delle informazioni, dei dati e delle evidenze documentali e informatiche, anche detenute presso i Soggetti Attuatori, idoneo a consentire la ricostruzione completa del processo amministrativo-contabile dell'intervento, dalla fase di programmazione fino alla rendicontazione finale e alla trasmissione dei dati al Dipartimento della Protezione Civile, nonché agli eventuali controlli successivi da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

La pista di controllo, nel descrivere il processo evolutivo del FSUE, è costituita, per ciascun sotto-processo che lo compone, dai seguenti elementi:

- Attività del sotto-processo;
- Strutture Europee, Nazionali e Regionali coinvolte nel sotto-processo;
- Soggetti Attuatori ed altri soggetti coinvolti nel sotto-processo;
- Note descrittive del sotto-processo;
- Fonti normative che inquadrano il sotto-processo;
- Arco temporale nel quale si sviluppa il sotto-processo.

Art. 17 – Controlli di secondo livello – Attività della Struttura del Commissario Straordinario

Le modalità di svolgimento dei controlli di secondo livello sono disciplinate dalle “Linee guida per la compilazione delle schede di rendicontazione”, trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. P-UVIA_SBPAG-0020536 del 17 aprile 2024.

A seguito delle verifiche effettuate, il Dipartimento della Protezione Civile può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o rettifiche alla Struttura del Commissario Straordinario che assicura il necessario supporto e il coordinamento con i Soggetti Attuatori.

In tali casi, la Struttura del Commissario Straordinario provvede a:

- acquisire dai Soggetti Attuatori le informazioni, i chiarimenti o la documentazione integrativa richiesti;
- trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile le informazioni e la documentazione raccolte.

Resta fermo che la responsabilità in ordine alla veridicità, completezza e correttezza della documentazione amministrativo-contabile e delle dichiarazioni rese è in capo ai Soggetti Attuatori, quali titolari della gestione degli interventi e della relativa spesa.

TRASPARENZA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Art. 18 – Pubblicità e visibilità del contributo FSUE

È assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e visibilità del contributo finanziario concesso nell'ambito del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea.

In coerenza con la natura emergenziale degli interventi e tenuto conto dello stato di avanzamento di parte delle opere finanziate, le misure di pubblicità sono applicate secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza rispetto alla tipologia dell'intervento e alla fase procedurale di realizzazione.

- a. Per gli interventi tecnicamente compatibili, è prevista da parte del Soggetto Attuatore, l'apposizione di una targa permanente recante le informazioni relative al contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea.
- b. Per tutti gli interventi non compatibili tecnicamente con l'apposizione di segnaletica (ad esempio interventi di difesa idraulica, sistemazione frane, a carattere ambientale, ecc ...), sarà data adeguata informativa, corredata da eventuale documentazione fotografica, sul sito web istituzionale del Soggetto Attuatore. Il mantenimento della pubblicazione per un periodo almeno pari a quello previsto per la conservazione documentale degli atti relativi all'intervento. La pagina dedicata dovrà riportare come elementi minimi della notizia le seguenti informazioni:
 - Titolo e Codice intervento
 - Descrizione intervento;
 - Contributo concesso a valere su fondi FSUE;
 - Localizzazione intervento;
 - Loghi Unione Europea, Regione Emilia-Romagna, Repubblica Italiana
 - Dicitura "*Intervento finanziato dal Fondo Solidarietà Unione Europea - Decisione C(2024) 9259 final del 18.12.2024*".
- c. La Struttura del Commissario Straordinario provvederà alla pubblicazione, sulla propria pagina web istituzionale, di una sintesi degli interventi finanziati con risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE).

Art. 19 – Fascicolo digitale dell'intervento e obblighi di conservazione

Tenuto conto della progressiva cessazione delle funzioni commissariali prevista dall'art. 20-ter, comma 11, del D.L. 61/2023, come modificato dal D.L. 65/2025, convertito con Legge 101/2025, tutta la documentazione resta conservata presso i Soggetti Attuatori, quali titolari della gestione dell'intervento e della relativa spesa, che sono tenuti a esibirla su richiesta della Struttura del Commissario Straordinario, del Dipartimento della Protezione Civile o di ogni altra Autorità di controllo competente.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 661/2014 e n. 2020/461, tutta la documentazione deve essere mantenuta a disposizione della Commissione Europea e della Corte dei conti per almeno tre anni dalla chiusura dell'assistenza concessa dal Fondo, al fine di consentire eventuali verifiche amministrativo-contabili anche successive.

Per ciascun intervento finanziato e oggetto di rendicontazione ai fini del contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), il Soggetto Attuatore istituisce e mantiene un fascicolo digitale dell'intervento, contenente l'intera documentazione amministrativa, tecnica e contabile, inclusa

quella dichiarata sull'applicativo Tempo Reale ed il documento riepilogativo in formato PDF, sottoscritto digitalmente dal responsabile competente al termine dell'inserimento dei dati nella piattaforma, come previsto dall'Art. 11.

La documentazione, conservata in originale o copie conformi, anche in formato elettronico o PDF, deve garantire integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità nel tempo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni;

Il fascicolo digitale deve comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i documenti necessari a dimostrare il nesso causale con l'evento emergenziale e la corretta realizzazione dell'intervento, quali:

- gli atti di programmazione e finanziamento;
- i provvedimenti amministrativi adottati;
- gli atti di gara, le convenzioni e i contratti stipulati;
- i documenti giustificativi di spesa (fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento, quietanze);
- la documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- la documentazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni;
- il documento riepilogativo PDF sottoscritto digitalmente contenente le autodichiarazioni rese ai fini FSUE.

Art. 20 – Termine delle attività della Struttura del Commissario Straordinario e trasferimento delle funzioni

La Struttura del Commissario Straordinario opera in ragione della propria natura temporanea.

Alla cessazione delle funzioni della Struttura del Commissario Straordinario, al fine di garantire continuità amministrativa nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e con le istituzioni europee, saranno trasferiti alla Regione Emilia-Romagna tutti gli atti e la documentazione con redazione di apposito verbale di consegna

Resta ferma la responsabilità dei Soggetti Attuatori in ordine alla conservazione della documentazione giustificativa.

Art. 21 – Tutela dell'assetto organizzativo e responsabilità documentale

Fermo restando l'obbligo dei Soggetti Attuatori di garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione amministrativo-contabile, la Struttura del Commissario Straordinario non assume responsabilità per l'eventuale impossibilità di acquisizione o verifica di elementi documentali derivante da circostanze indipendenti dalla propria sfera organizzativa o da comportamenti omissivi dei soggetti titolari della gestione dell'intervento, restando comunque ferma l'attività di coordinamento e verifica di competenza della Struttura medesima.

CHECK LIST E FLUSSO OPERATIVO ISTRUTTORIA FSUE

La presente check list costituisce strumento operativo a supporto alle attività di controllo di primo livello della Struttura del Commissario Straordinario, nell'ambito della gestione delle operazioni finanziate a valere sul contributo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea.

Essa è utilizzata dalla Struttura del Commissario Straordinario:

- nell'ambito dei controlli sistematici (art. 13);
- nell'ambito dei controlli a campione (art. 14).

L'utilizzo della check list non sostituisce la responsabilità primaria dei Soggetti Attuatori sulla completezza, correttezza e veridicità della documentazione.

Le verifiche sono effettuate sulla base dei dati presenti nella piattaforma gestionale e delle autodichiarazioni rese dai Soggetti Attuatori ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'obiettivo è accertare la completezza, coerenza e correttezza formale delle informazioni dichiarate.

Esiti e azioni conseguenti

- Nessuna anomalia rilevata
- Segnalazione di anomalie o incongruenze
- Richiesta di chiarimenti o integrazioni
- Rideterminazione degli importi ammissibili
- Avvio di procedimento conseguente (art. 13)

1. ANALISI DEI DATI (controlli formali e di coerenza) - Art. 13

- Tutti i campi obbligatori della piattaforma risultano compilati
- Presenza del documento riepilogativo finale generato dal sistema
- Sottoscrizione digitale del documento riepilogativo finale da parte del Soggetto Attuatore
- Corretta individuazione del destinatario del finanziamento
- Coerenza temporale delle spese rispetto al periodo di eleggibilità FSUE (Dal 01.05.2023 al 24.06.2026)
- Assenza di duplicazioni nei dati inseriti
- Presenza dei riferimenti ai giustificativi di spesa (dati dichiarati)

2. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Art. 13

Presenza dichiarazioni

- Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento
- Dichiarazione di riconducibilità all'evento emergenziale
- Dichiarazione di rispetto del periodo di ammissibilità
- Dichiarazione di pubblicità e visibilità del contributo UE
- Dichiarazione di rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

- Dichiarazione di rispetto della normativa ambientale
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- Dichiarazione di non utilizzo di specifiche tecniche discriminatorie
- Dichiarazione di ammissibilità IVA (non recuperabilità)
- Dichiarazione di effettiva esecuzione delle prestazioni
- Dichiarazione sulla disponibilità e conservazione del fascicolo presso il Soggetto Attuatore
- Dichiarazione sulla disponibilità dei dati richiesti ai fini di controllo e audit (database FSUE)

Controlli sulle dichiarazioni

- Tutte le dichiarazioni risultano rese in piattaforma
- Le dichiarazioni sono formalmente sottoscritte ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000
- Coerenza tra dichiarazioni rese e dati inseriti

3. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI (di coerenza) - Art. 13

Verifiche sui dati dichiarati

- L'intervento risulta ricompreso tra quelli finanziati con ordinanze commissariali
- Coerenza degli importi dichiarati (assenza di incongruenze o duplicazioni)
- Presenza dei riferimenti ai giustificativi di spesa (numero, data, importo)
- Coerenza della spesa rispetto alle categorie ammissibili FSUE
- Coerenza della spesa con le finalità emergenziali
- Assenza di doppio finanziamento
- Assenza/presenza di rimborsi assicurativi o altri indennizzi

4. CONTROLLI A CAMPIONE - Art. 14

I controlli a campione hanno l'obiettivo di accertare la congruità delle autodichiarazioni dei Soggetti Attuatori con la documentazione amministrativa e le evidenze disponibili, in relazione agli interventi eleggibili FSUE.

Verifiche da effettuare:

- Presenza e completezza del fascicolo digitale
- Corrispondenza dati "Tempo Reale" / documenti
- Corrispondenza con autodichiarazioni
- Effettiva acquisizione beni/servizi

Per servizi e forniture, i controlli sono svolti sulla base delle evidenze documentali disponibili, quali certificato di conformità, ordini, fatture, mandati di pagamento, documenti di consegna, relazioni attività, timesheet ed eventuale documentazione fotografica, al fine di accertare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la coerenza con gli obblighi contrattuali.

- Corretta realizzazione fisica dell'intervento

Per i lavori, la corretta realizzazione fisica degli interventi è attestata mediante il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dall'ente competente alla conclusione degli stessi. Fino a tale momento, la verifica è effettuata sulla base dello stato di avanzamento risultante dalla documentazione disponibile, con annotazione di eventuali criticità

Presenza della documentazione attestante la regolare esecuzione dell'intervento (certificato di regolare esecuzione, collaudo o equivalente).

Verifica della coerenza tra la dichiarazione sul rispetto delle normative di settore e la documentazione istruttoria disponibile (ad es. atti di gara, prescrizioni ambientali, autorizzazioni ove previste)

Verifica della coerenza tra le dichiarazioni sul rispetto delle normative di settore (appalti, ambiente, IVA, pubblicità/visibilità) e la documentazione istruttoria disponibile

Verifica della corrispondenza tra gli estremi dei documenti forniti e quelli indicati nelle autodichiarazioni